

GARA – GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI – PROVVEDIMENTI DELL'AGCM –
RILEVANZA TEMPORALE DELL'ILLECITO.

TAR Liguria, Sez. I, sentenza del 27 ottobre 2020, n. 735

In tutte le ipotesi di grave illecito professionale, la rilevanza temporale massima della fattispecie potenzialmente escludente (ove non sia intervenuta condanna penale) è di tre anni, che decorrono dalla data dell'accertamento definitivo con provvedimento non impugnato o, in caso di contestazione giudiziale, confermato all'esito del processo.

Publicato il 27/10/2020

N. 00735/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00304/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 304 del 2020, proposto da
OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e OMISSIS s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, in proprio e, rispettivamente, in qualità di
mandataria e mandante del costituendo R.T.I. OMISSIS / OMISSIS, rappresentate e difese
dagli avvocati Paola La Ganga e Patrizia Biondo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

OMISSIS – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

OMISSIS Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Parisi, Stefano Soncini e Teo Tirelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Chiara Giubileo e Alice Minati, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;

OMISSIS s.r.l., Asl 3 Genovese, Asl 4 Chiavarese e Asl 5 Spezzino, non costituite in giudizio; per l'annullamento

A – per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

degli atti della procedura indetta da OMISSIS per l'affidamento della fornitura del servizio di ventiloterapia e polisonnografia nonché di ausili per la terapia respiratoria occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria e, segnatamente, della determinazione n. 183 del 15.4.2020, limitatamente all'aggiudicazione del lotto n. 1 a OMISSIS s.p.a. e del lotto n. 3 al costituendo R.T.I. OMISSIS Italia s.r.l. / OMISSIS s.r.l., del verbale di seduta riservata del 16.1.2020, del verbale di seduta riservata del 23.1.2020 e del verbale di seduta pubblica del 10.2.2020, nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati medio tempore e per la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente;

B – per quanto riguarda il ricorso incidentale:

della determinazione n. 183 del 15.4.2020, del verbale di seduta riservata del 16.1.2020, del verbale di seduta riservata del 23.1.2020 e del verbale di seduta pubblica del 10.2.2020, nella parte in cui il R.T.I. OMISSIS / OMISSIS è stato mantenuto in gara per il lotto n. 3;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS, di OMISSIS s.p.a., di OMISSIS Italia s.r.l. e di OMISSIS s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020, la dott.ssa Liliana Felletti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 29 maggio 2020 e depositato il 10 giugno 2020 OMISSIS s.r.l. e OMISSIS s.r.l., in proprio e, rispettivamente, in qualità di mandataria e mandante del costituendo R.T.I. OMISSIS / OMISSIS, hanno gravato gli atti della procedura aperta indetta dall'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (di seguito OMISSIS) per l'affidamento della fornitura del servizio di ventiloterapia e polisonnografia nonché di ausili per la terapia respiratoria occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria e, segnatamente, la determinazione n. 183 del 15.4.2020 nella parte in cui ha aggiudicato il lotto n. 1 a OMISSIS s.p.a. ed il lotto n. 3 al costituendo R.T.I. OMISSIS Italia s.r.l. / OMISSIS s.r.l. Le ricorrenti hanno pertanto chiesto l'annullamento del suddetto provvedimento e la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati medio tempore, nonché il risarcimento dei danni subiti in forma specifica (tramite l'aggiudicazione della gara e la stipulazione o il subentro nei contratti) o, in subordine, per equivalente.

Hanno dedotto tre motivi, così sinteticamente riassumibili:

1. nonostante la segnalazione effettuata dalle ricorrenti il 6.3.2020, la stazione appaltante avrebbe assunto la determina impugnata senza considerare gravi illeciti professionali delle controinteressate ex art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016: segnatamente, in occasione di precedenti gare (espletate dalla Asl Milano 1, da Asur Marche e da OMISSIS), OMISSIS, OMISSIS Italia e OMISSIS avrebbero commesso illeciti antitrust (per avere concluso, fra di loro e con altre imprese, tre intese restrittive della concorrenza), accertati e sanzionati

dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 26316 del 21 dicembre 2016; il provvedimento AGCM sarebbe divenuto definitivo a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 236 del 10 gennaio 2020, n. 8589 del 19 dicembre 2019 e nn. 8586-8587 del 19 dicembre 2019, che avrebbero reso operativa la causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016;

2. la mancata estromissione delle controinteressate per la loro condotta anticoncorrenziale violerebbe inoltre sia l'art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva 2014/24/UE, sia il punto 2.2.3.1 delle Linee Guida Anac n. 6 (come aggiornate con delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017);

3. OMISSIS avrebbe omesso l'attività istruttoria volta ad accertare l'infrazione delle norme sulla concorrenza e, quindi, la persistenza del requisito di integrità professionale in capo a OMISSIS, a OMISSIS Italia e a OMISSIS, potendo prospettarsi l'ipotesi che anche nella gara in questione le controinteressate si siano accordate per "spartirsi" i tre lotti.

Sia OMISSIS sia OMISSIS s.p.a., OMISSIS Italia s.r.l. e OMISSIS s.r.l. si sono costituite in giudizio, sostenendo che il ricorso sarebbe inammissibile e, in ogni caso, infondato nel merito.

Successivamente, con atto notificato e depositato il 26 giugno 2020, OMISSIS s.r.l., in proprio e in qualità di mandante del costituendo R.T.I. OMISSIS Italia / OMISSIS, ha proposto ricorso incidentale avverso gli atti di gara, mirante ad ottenere l'esclusione del R.T.I. OMISSIS / OMISSIS dalla selezione. A tal fine ha dedotto tre motivi, così sinteticamente riassumibili:

1. il ventilatore polmonare "Multilevel Night & Day", indicato dalle ricorrenti principali quale dispositivo per la classe 3, non sarebbe idoneo a supportare un ossimetro, prescritto dal capitolato tecnico come requisito di minima;

2. le due apparecchiature per la ventiloterapia proposte da OMISSIS e OMISSIS per le classi 2A e 2B non consentirebbero di regolare manualmente il trigger, con la conseguenza che l'offerta avrebbe dovuto essere esclusa;

3. i due polisonnografi "PolyPro H2 Plus" e "PolyPro H2" offerti dal raggruppamento deducente riporterebbero il codice CND di un altro modello e non risulterebbero registrati presso il Ministero della Salute: pertanto, OMISSIS dovrebbe essere estromessa per avere

tratto in inganno la Commissione.

Sia il R.T.I. OMISSIS sia OMISSIS hanno chiesto la reiezione del ricorso incidentale. Tutte le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni con successive memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 24 settembre 2020.

DIRITTO

1. Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso principale, sollevata dalle difese della resistente e delle controinteressate.

Il rilievo processuale è fondato.

1.1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la procedura di affidamento di un contratto pubblico deve essere espletata sulla base della normativa vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, in base al principio *tempus regit actum* ed in conformità alla natura del bando stesso. Quest'ultimo è infatti un atto generale recante la *lex specialis* della gara, cui non possono sottrarsi non solo le imprese partecipanti ma nemmeno l'Amministrazione, al fine di salvaguardare valori fondamentali delle procedure competitive quali la par condicio tra i concorrenti, la tutela dell'affidamento, la certezza e il buon andamento dell'azione amministrativa (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 13 luglio 2020, n. 4487; Cons. St., sez. V, 31 luglio 2019, n. 5436; Cons. St., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2222; Cons. St., sez. V, 7 giugno 2016, n. 2433; Cons. St., sez. III, 1° settembre 2014, n. 4449).

Nel caso in esame il momento di indizione della selezione, che ha l'effetto di cristallizzare le regole applicabili, va individuato nella pubblicazione sulla G.U.U.E. del 23 dicembre 2017 della determina di OMISSIS n. 474 del 20 dicembre 2017 (doc. 4 resistente), con la quale l'Amministrazione, rettificando la documentazione di gara, ha stabilito nuovi termini di partecipazione e ha disposto la ripubblicazione del bando originariamente emanato (e dei relativi allegati).

Alla data di (ri)pubblicazione del bando risultavano quindi già vigenti le Linee Guida Anac

n. 6, nella versione approvata con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1008 dell'11 ottobre 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017, secondo cui:

– “Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito” (punto 2.1 delle Linee Guida Anac n. 6);

– “Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente: 1. i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare” (punto 2.2.3.1 delle Linee Guida Anac n. 6);

– “La durata dell’interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all’accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell’art. 80 del codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell’interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto individuata ai sensi delle presenti linee guida, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna. Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso o del bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell’avviso o del bando e l’aggiudicazione” (punto 5.1 delle Linee Guida Anac n. 6).

A differenza che nella versione originaria delle Linee Guida n. 6 (ove si faceva riferimento ai provvedimenti AGCM inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato), nel

successivo testo sopra riportato (tuttora vigente), il provvedimento sanzionatorio dell'Antitrust assume rilevanza anche quando è meramente esecutivo.

Pertanto, la stazione appaltante è tenuta a valutare le condotte oggetto di una delibera sanzionatoria di AGCM (in base ai criteri indicati nei parr. 6.1 e ss. delle Linee Guida, che comprendono anche l'idoneità delle eventuali misure di self-cleaning adottate dall'impresa), al fine di stabilire se i comportamenti anticoncorrenziali censurati dall'Autorità indipendente siano tali da incidere sul corretto svolgimento del contratto oggetto di gara e, in caso affermativo, disporre l'espulsione dell'impresa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016.

È opportuno precisare che, in tutte le ipotesi di grave illecito professionale, la rilevanza temporale massima della fattispecie potenzialmente escludente (ove non sia intervenuta condanna penale) è di tre anni, che decorrono dalla data dell'accertamento definitivo con provvedimento non impugnato o, in caso di contestazione giudiziale, confermato all'esito del processo (art. 80, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, nel testo novellato dal d.lgs. n. 56/2017 ed applicabile *ratione temporis*: con tale previsione il legislatore italiano, recependo l'indicazione data dal Consiglio di Stato con parere n. 782/2017, ha precisato che il periodo di estromissione dell'operatore economico deve decorrere non semplicemente "dalla data del fatto", come contemplato dall'art. 57, comma 7, della Direttiva n. 2014/24/UE, bensì "dalla data del suo accertamento definitivo", in modo da ancorare la decorrenza del triennio ad un momento preciso, atteso che il riferimento alla data del fatto contenuto nella norma europea non assicurava tale esigenza; attualmente l'art. 80, comma 10-bis, fa riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza).

Ma, come stabilito dalle citate Linee Guida Anac, anche in pendenza di giudizio la stazione appaltante ha il potere-dovere di apprezzare i fatti oggetto del provvedimento AGCM che non sia stato cautelatamente sospeso dal giudice e, quindi, sia esecutivo (sulla valenza potenzialmente ostativa dell'illecito anticoncorrenziale anche se non accertato con sentenza passata in giudicato cfr. Cons. St., sez. III, 14 ottobre 2020, n. 6209; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 22 dicembre 2017, n. 12640; sul punto si veda altresì il parere di precontenzioso di cui alla Delibera Anac n. 231 del 4 marzo 2020).

Per completezza si osserva che, nel parere S3211 del 16.2.2018, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in prospettiva de iure condendo, aveva criticato la prefata scelta, in ragione del fatto che provvedimenti ancora soggetti al controllo giurisdizionale risultano suscettibili di produrre effetti rilevanti sulle gare. Pertanto, Anac aveva predisposto una ulteriore (terza) versione delle Linee Guida n. 6 nella quale, in deroga al regime stabilito per la generalità dei gravi illeciti professionali (rilevanti se accertati con provvedimento esecutivo), per i soli illeciti antitrust era stato ipotizzato di legare la valenza ostativa alla sussistenza di un provvedimento definitivo dell'AGCM. In seguito, tuttavia, la citata modifica non è stata approvata, sì che, de iure condito, continuano a rilevare i provvedimenti esecutivi, anche se non ancora divenuti inoppugnabili.

1.2. Ciò premesso, si rileva che le intese anticoncorrenziali vietate dalla normativa antitrust, poste in essere da OMISSIS, OMISSIS Italia e OMISSIS per la fornitura di servizi analoghi a quelli di gara negli anni tra il 2010 e il 2014, sono state accertate con delibera AGCM n. 26316 in data 21 dicembre 2016, che ha inflitto alle controinteressate le sanzioni, rispettivamente, di € 9.587.317,00, di € 1.485.144,00 e di € 10.109.316,00.

Con dichiarazioni integrative al DGUE in data 19 gennaio 2018, in data 12 gennaio 2018 e in data 15 gennaio 2018 tutte e tre le società avevano segnalato ad OMISSIS di essere state colpite dal prefato provvedimento sanzionatorio di AGCM, riferendo altresì, quanto a OMISSIS, di essere in procinto di impugnarlo (doc. 1 OMISSIS), nonché, quanto a OMISSIS Italia e a OMISSIS, di averlo gravato avanti al T.A.R. Lazio con ricorsi R.G. n. 2832/2017 (doc. 2 OMISSIS Italia) e R.G. nn. 2996 e 2997/2017 (doc. 4 OMISSIS).

Non coglie quindi nel segno l'argomentazione ricorsuale secondo cui le controinteressate avrebbero perso il requisito di integrità professionale solo in esito alle pronunzie del Consiglio di Stato n. 236 del 2020, n. 8589 del 2019 e nn. 8586-8587 del 2019, che hanno confermato il provvedimento dell'Antitrust.

Infatti, per OMISSIS Italia la delibera AGCM non era stata sospesa dal T.A.R. Lazio, mentre per OMISSIS e per OMISSIS la tutela cautelare era stata accordata limitatamente all'irrogazione della sanzione pecuniaria (e previa cauzione) (v. T.A.R. Lazio, sez. I, ord. 15 settembre 2017, nn. 4774-4818-4820), vale a dire con una formula che non sospendeva tout

court l'esecutività del provvedimento, ma solamente l'obbligo di immediato pagamento. Pertanto, al momento dell'ammissione alla selezione delle imprese partecipanti, avvenuta il 25 gennaio 2018 (cfr. il verbale del seggio di gara in data 25.1.2018, doc. 5 resistente), il provvedimento era esecutivo per tutte le controinteressate e, dunque, OMISSIS aveva il potere-dovere di esaminare in tale sede la prefata causa di esclusione.

Per inciso, si osserva che ciò vale a prescindere dalla circostanza, evidenziata da tutte le controinteressate, che l'accertamento compiuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non può allo stato considerarsi definitivo, in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato n. 236/2020, n. 8589/2019 e nn. 8586-8587/2019 sono state impugnate con ricorsi per revocazione ordinaria (attualmente pendenti al R.G. n. 4688/2020, al R.G. n. 2923/2020 e al R.G. nn. 3282 e 3283/2020); nonché a prescindere dal fatto, sottolineato da Vitalaire, che il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato in relazione alle intese anticoncorrenziali a lei contestate da AGCM per le gare Asl Milano 1 e Asur Marche (e che quindi il provvedimento sanzionatorio, annullato con sentenze del Tar Lazio nn. 4477 e 4478 del 2018, in realtà non è stato confermato in parte qua dal Consiglio di Stato).

Ciò posto, in base al c.d. rito superaccelerato di cui all'art. 120, commi 2-bis e 6-bis, c.p.a., all'epoca vigente, le odierne ricorrenti avevano l'onere di impugnare l'atto di ammissione di OMISSIS, OMISSIS Italia e OMISSIS nel termine decadenziale di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale in data 25 gennaio 2018 (sulla ultrattività della disciplina processuale previgente per i provvedimenti di ammissione consolidatisi anteriormente alla norma abrogante, contenuta nel d.l. 18 aprile 2019, n. 32, conv. in l. n. 55/2019, cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6165; Cons. St., sez. III, 29 luglio 2020, n. 4824; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 31 dicembre 2019, nn. 15025-15036; T.A.R. Sardegna, sez. I, 31 ottobre 2019, nn. 811-812-814).

Al più tardi, come eccepito dalle controinteressate, le deducenti avrebbero dovuto proporre ricorso incidentale (entro il 26 marzo 2018) nell'ambito dei giudizi R.G. n. 158/2018 e n. 161/2018 instaurati avanti a questo Tribunale dalla stessa OMISSIS per contestare la loro ammissione alla gara.

Già all'epoca, infatti, le ricorrenti erano perfettamente a conoscenza del provvedimento di

AGCM, tanto che OMISSIS lo aveva prodotto nella suddetta causa R.G. n. 158/2018 e richiamato nella propria memoria del 12 marzo 2018, senza tuttavia porlo a fondamento di una rituale impugnativa (cfr. doc. 6 OMISSIS Italia).

1.3. Alla luce di quanto esposto, quindi, il ricorso principale risulta inammissibile per tardività, essendo volto a censurare solo in sede di aggiudicazione l'omessa valutazione in chiave espulsiva, da parte della stazione appaltante, della condotta anticoncorrenziale di OMISSIS, OMISSIS Italia e OMISSIS, nonostante la delibera sanzionatoria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fosse esecutiva e conosciuta da OMISSIS e dal raggruppamento deducente già alla data di ammissione delle concorrenti alla selezione.

Il terzo motivo del gravame risulta altresì inammissibile per genericità, essendosi le deducenti limitate ad evocare "il dubbio che tra gli OO.EE. concorrenti ci sia stata a monte una spartizione dei lotti", senza tuttavia dimostrare l'esistenza di un'intesa illecita fra le imprese in gara. Oltretutto, la società OMISSIS s.r.l., che ha preso parte al confronto competitivo ed è stata colpita dal medesimo provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, non è risultata aggiudicataria di alcuno dei lotti della procedura.

2. In base al consolidato principio della ragione più liquida (cfr. Cons. St., ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), il rigetto in rito del ricorso principale esime il Collegio dall'esaminare – oltre che il merito del gravame – anche l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle controinteressate per violazione dell'art. 120, comma 11-bis, c.p.a. (avendo le ricorrenti impugnato cumulativamente l'aggiudicazione di due lotti, nonostante le condotte censurate da AGCM e le sanzioni conseguentemente inflitte non siano le medesime per tutte e tre le imprese).

3. Non occorre scrutinare il ricorso incidentale proposto da OMISSIS in relazione al terzo lotto, in quanto il R.T.I. aggiudicatario, trovando già soddisfatto il proprio interesse mediante la reiezione (*rectius*, la declaratoria di inammissibilità) del gravame principale, non potrebbe comunque ritrarre alcuna utilità ulteriore dall'accoglimento della propria impugnativa (in tal senso cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 24 giugno 2020, n. 2565; T.A.R. Veneto, sez. I, 27 febbraio 2020, n. 195).

4. In conclusione, il ricorso principale proposto da OMISSIS e OMISSIS deve essere

dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorso incidentale proposto da OMISSIS deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Sussistono i presupposti di legge per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così decide:

- dichiara inammissibile il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Richard Goso, Consigliere

Liliana Felletti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Liliana Felletti

Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO